

DECISIONE DI CONTRARRE

E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA RELATIVI AD ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA – PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE FUNZIONALE, LOGISTICA E COMMERCIALE DELLA RETE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE DI PROPRIETÀ DELL'AUTOMOBILE CLUB MILANO

(ex artt. 17, commi 1 e 3, 62, commi 11 e 13, e 83, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI E CENTRALE DI COMMITTENZA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici", come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. "correttivo appalti"), e in particolare il Libro IV, Parte II, in materia di concessioni (artt. 176 e seguenti);

VISTO che ACI Informatica S.p.A. è iscritta all'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti con codice AUSA 0000160226 e che, in attuazione degli artt. 62 e 63 del Codice e del relativo Allegato II.4, a decorrere dall'1.7.2023 opera quale Centrale di Committenza Ausiliaria e Stazione Appaltante Qualificata;

VISTA la RDA n. **00010** del **3 giugno 2026**, procedura n. **CCZ0014L26**, avente ad oggetto le attività di committenza ausiliaria finalizzate alla stipula di una concessione per il servizio di gestione di 12 stazioni di rifornimento carburante urbane ed extraurbane, dislocate tra Milano e l'hinterland, in favore dell'Automobile Club Milano;

VISTO l'Accordo di Committenza Ausiliaria stipulato ai sensi dell'art. 62, commi 10 e 11, del Codice e con le modalità di cui al comma 9 del medesimo articolo, tra l'Automobile Club Milano (di seguito anche "ACM"), quale Stazione Appaltante Delegante ed Ente Concedente, e ACI Informatica S.p.A., quale Centrale di Committenza Ausiliaria, assunto al prot. n. **1404** del **24 luglio 2026**;

VISTA l'intervenuta deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Milano del **23 luglio 2026**, con la quale l'Ente Concedente ha approvato l'affidamento in concessione della gestione della rete di impianti, ha conferito l'incarico alla Centrale di Committenza e ha approvato la documentazione di gara e i relativi schemi contrattuali e allegati;

VISTA la determinazione di nomina del Responsabile Unico del Progetto e delle ulteriori figure incaricate di funzioni tecniche per le fasi di progettazione (F2) e di affidamento (F3), assunta al prot. n. **1408** del **27 luglio 2026**, con la quale è stato nominato RUP della Centrale di Committenza Ausiliaria l'Ing. Giovanni Leone, Responsabile Gare Centrale di Committenza presso questa Direzione;

VISTA la documentazione tecnico-progettuale posta a base di gara – Relazione tecnica generale illustrativa, Piano economico-finanziario, Capitolato prestazionale tecnico e allegata Matrice dei rischi – definitivamente assunta al prot. n. **1411** del **27 luglio 2026**, successivamente al provvedimento di nomina del RUP;



VISTO l'articolo 17, comma 1, del Codice, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI l'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del Codice e l'Allegato I.3, in materia di termini delle procedure di affidamento, nonché l'articolo 83, comma 2, del Codice, che impone di indicare nel bando la durata del procedimento di gara;

VISTO l'articolo 62, commi 11 e 13, del Codice, in forza del quale le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliaria in favore di altre stazioni appaltanti e sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti, nominando un RUP che cura i necessari raccordi con l'ente beneficiario;

VISTO l'articolo 174 del Codice, ai sensi del cui comma 3 il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende la figura della concessione, e l'articolo 175, comma 2, che subordina il ricorso al partenariato pubblico-privato a una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, incentrata sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sull'efficiente allocazione del rischio operativo e sul confronto con il ricorso alternativo al contratto di appalto;

VISTI gli articoli 177 (rischio operativo), 178 (durata), 179 (metodo di calcolo del valore stimato), 182 (bando e livelli di bancabilità), 183 (procedimento), 184 (termini) e 185 (criteri di aggiudicazione) del Codice;

VISTO l'articolo 14 del Codice e le soglie di rilevanza europea rideterminate, per il biennio 2026-2027, dai regolamenti delegati (UE) 2025/2150, 2025/2151 e 2025/2152 del 22 ottobre 2025, applicabili dal 1° gennaio 2026, che fissano in € 5.404.000,00 la soglia per le concessioni;

VISTO l'articolo 71 del Codice, in materia di procedura aperta, e l'articolo 93, in materia di commissione giudicatrice, quest'ultimo applicabile in quanto compatibile unitamente all'articolo 185, commi 5 e 6, del Codice;

VISTO l'articolo 83, comma 3, del Codice, ai sensi del quale, successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi e le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo;

VISTO l'articolo 57, comma 2, del Codice in materia di criteri ambientali minimi, nonché gli articoli 16 (conflitto di interessi), 28 (trasparenza), 35 e 36 (accesso agli atti) e 101 (soccorso istruttorio) del Codice;

VISTA la Procedura aziendale "Affidamento Appalti" (SQC520003, ver. 10);

DATO ATTO che la presente determinazione è adottata da questa Direzione nell'esercizio delle attività di committenza ausiliaria svolte per conto dell'Automobile Club Milano ai sensi dell'art. 62, comma 11, del Codice e dell'Accordo prot. n. **1404 del 24 luglio 2026**; che essa non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Società né l'assunzione da parte di quest'ultima di obbligazioni verso il futuro concessionario, essendo la volontà negoziale relativa agli elementi essenziali del contratto espressa dall'Ente Concedente con la deliberazione consiliare sopra richiamata e restando la sottoscrizione del contratto di concessione in capo all'Automobile Club Milano;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo di committenza, la definizione dei requisiti di partecipazione e la scelta del criterio di aggiudicazione competono al RUP nominato dalla

Centrale di Committenza, il quale ha preliminarmente condiviso i relativi contenuti con l'Ente Concedente, detentore del fabbisogno acquisitivo;

RILEVATO che l'operazione presenta i caratteri del partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale di cui all'art. 174, commi 1 e 3, del Codice, in quanto: (i) è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo (nove anni) volto a un risultato di interesse pubblico, consistente nella continuità di un servizio di rifornimento a favore della collettività e dei Soci; (ii) la copertura dei fabbisogni finanziari proviene integralmente da risorse della parte privata; (iii) al concessionario spetta la gestione dell'iniziativa, all'Ente Concedente la definizione degli obiettivi e la verifica dell'attuazione; (iv) il rischio operativo è allocato in capo al concessionario ai sensi dell'art. 177 del Codice;

DATO ATTO che gli elementi della valutazione preliminare di convenienza e fattibilità di cui all'art. 175, comma 2, del Codice – che si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni di ottimizzazione del rapporto costi/benefici, sull'efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale, e che richiede il confronto con la stima dei costi e dei benefici del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente – risultano dalla Relazione tecnica generale illustrativa, dal Piano economico-finanziario e dalla Matrice dei rischi posti a base di gara, dai quali emerge che:

- l'iniziativa è integralmente finanziabile con risorse private, non richiedendo alcun esborso né alcuna capacità di indebitamento in capo all'Ente Concedente;
- il ricorso alla concessione, a differenza dell'appalto di servizi, trasferisce al privato il rischio di domanda e di offerta, l'intero onere della manutenzione ordinaria e straordinaria e dell'adeguamento normativo, tecnologico e ambientale dei 12 impianti, nonché i costi fissi di locazione e di occupazione del suolo pubblico, che nel modello dell'appalto resterebbero integralmente a carico dell'Ente;
- l'operazione genera per l'Ente Concedente un flusso attivo, costituito dal canone minimo garantito soggetto a rialzo, dalla componente variabile sull'extra-fatturato e dal contributo a tantum di € 20.000,00, a fronte di un modello economico che riparte il margine operativo lordo ante imposte nella misura del 40 per cento in favore dell'Ente Concedente e del 60 per cento in favore del Concessionario, in luogo dell'esborso che caratterizzerebbe l'appalto;
- l'allocazione dei rischi è analiticamente rappresentata nella Matrice dei rischi allegata al Capitolato, che dà conto della permanenza in capo al concessionario dei rischi di costruzione, disponibilità e domanda;
- l'operazione non incide sulla capacità di indebitamento dell'Ente Concedente né richiede l'impegno di risorse sul bilancio pluriennale, non essendo prevista alcuna contribuzione pubblica;
- il modello concessorio consente di conseguire soluzioni innovative – infrastrutture di ricarica elettrica, sistemi di monitoraggio ambientale in continuo, digitalizzazione del riconoscimento delle tessere associative – che il modello dell'appalto non incentiverebbe in assenza di un interesse gestionale del privato;

DATO ATTO che spetta all'Ente Concedente, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del Codice, l'adozione del programma delle esigenze pubbliche da soddisfare mediante forme di partenariato pubblico-privato e la formalizzazione della valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, e che

di tale valutazione l'Automobile Club Milano ha dato conto nella deliberazione consiliare richiamata in premessa;

DATO ATTO che non ricorrono i presupposti per la richiesta del parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) di cui all'art. 175, comma 3, del Codice, non trattandosi di progetto di interesse statale né di progetto finanziato con contributo a carico dello Stato, essendo l'iniziativa integralmente sostenuta da risorse private e riferita a beni di proprietà dell'Automobile Club Milano;

DATO ATTO che il valore stimato della concessione, calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice sul fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA e della componente accise, in coerenza con il Piano economico-finanziario posto a base di gara, è pari a € **59.450.943,00**; che tale valore è largamente superiore alla soglia di rilevanza europea di € 5.404.000,00 vigente dal 1° gennaio 2026; e che il metodo di calcolo non è stato scelto con l'intenzione di eludere l'applicazione delle disposizioni del Codice, non ricorrendo alcun frazionamento artificioso dell'operazione;

DATO ATTO che il metodo di calcolo sopra descritto costituisce il "metodo oggettivo specificato nei documenti di gara" richiesto dall'art. 179, comma 3, del Codice, essendo la componente accise sui carburanti una partita di natura tributaria riscossa dal concessionario e riversata all'Erario, come tale non riconducibile al corrispettivo dei servizi oggetto di concessione ai sensi dell'art. 179, comma 1; e che la scelta del metodo non è stata effettuata con l'intenzione di escludere la concessione dall'ambito di applicazione del Codice, restando il valore stimato ampiamente al di sopra della soglia europea in entrambi i criteri di computo;

DATO ATTO che la procedura è costituita da un unico lotto, in ragione della stretta correlazione funzionale e gestionale delle prestazioni oggetto di concessione e delle inefficienze e delle criticità di riparto delle responsabilità contrattuali che deriverebbero dalla frammentazione della governance su più lotti, essendo comunque assicurata la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese anche in funzione della calibratura dei requisiti richiesti e della facoltà di partecipazione in forma aggregata;

DATO ATTO che non sussistono obblighi di ricorso a strumenti di acquisto o di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori, trattandosi di concessione attiva non riconducibile ad alcuna convenzione, accordo quadro o categoria merceologica obbligatoria, e che l'Automobile Club Milano, in quanto stazione appaltante non qualificata, ha conseguentemente fatto ricorso a una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 62, comma 6, lettere a) e b), del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 174, comma 5, del Codice, i contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'art. 63 e che, ai sensi dell'art. 62, comma 18, del Codice, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei medesimi contratti possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'art. 63, comma 2, lettere b) e c); che le fasi di progettazione e di affidamento sono integralmente svolte da ACI Informatica S.p.A., quale Centrale di Committenza Ausiliaria qualificata; e che, quanto alla stipulazione e all'esecuzione del contratto di concessione, il presente provvedimento è adottato nel presupposto che l'Automobile Club Milano risulti in possesso della qualificazione richiesta ovvero vi provveda, prima della stipula, mediante ricorso a soggetto qualificato ai sensi dell'art. 62, comma 6, lettera g), e comma 7, lettere a) ed e), del Codice, di che è fatta espressa segnalazione all'Ente Concedente;

DATO ATTO che alla data di adozione del presente provvedimento l'ANAC non ha adottato alcun bando tipo riferito ai contratti di concessione, essendo vigenti il Bando-tipo n. 1/2023 per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture, da ultimo aggiornato con delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026, e il Bando-tipo n. 2 per i servizi di ingegneria e architettura; che la presente procedura non è riconducibile all'ambito oggettivo di alcuno di essi e che, conseguentemente, non sussiste alcuna deroga da motivare ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice; e che il Disciplinare di gara ha comunque mutuato, in quanto compatibile, l'impianto e le clausole del Bando-tipo n. 1/2023 vigente, al fine di assicurare il massimo allineamento alla prassi regolatoria;

DATO ATTO che gli atti di gara richiamano puntualmente i criteri ambientali minimi applicabili all'oggetto della concessione ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice, con particolare riguardo ai CAM Edilizia, Strade, Arredi, Ristoro e distributori automatici, Veicoli e Verde pubblico, nonché la disciplina del Regolamento (UE) 2023/1804 in materia di infrastrutture per i combustibili alternativi;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio della Società, i cui oneri per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria trovano ristoro, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo prot. n. 1404 del 24 luglio 2026, entro il limite massimo di € 79.000,00 posto a carico dell'Automobile Club Milano, senza riconoscimento di alcun corrispettivo né di alcun margine;

DATO ATTO che la scelta della procedura aperta di cui all'art. 71 del Codice, in luogo delle modalità alternative consentite dall'art. 183, commi 4 e 7, del Codice, risponde all'esigenza di assicurare la massima apertura al mercato e la più ampia comparazione delle offerte in un settore caratterizzato da un numero circoscritto di operatori strutturati, non ricorrendo esigenze di limitazione del numero dei candidati né di conduzione di negoziazioni sull'oggetto della concessione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 62, comma 13, secondo periodo, del Codice e dell'art. 3, comma 4, lettera ii), dell'Accordo di committenza, l'Automobile Club Milano nomina un proprio responsabile del procedimento per le attività di pertinenza dell'Ente Concedente, con il quale il RUP della Centrale di Committenza cura i necessari raccordi;

RITENUTO pertanto di procedere all'indizione della procedura, approvando la documentazione di gara e fissando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DETERMINA

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e su proposta del Responsabile Unico del Progetto:

DI DECIDERE DI CONTRARRE, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice, per l'affidamento in concessione della gestione funzionale, logistica e commerciale della rete di 12 impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di proprietà dell'Automobile Club Milano, comprensiva delle attività accessorie e commerciali "non oil" a essi connesse, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, interamente gestita in modalità telematica sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it;

DI APPROVARE, quali atti costituenti la lex specialis della procedura, i seguenti documenti, che si intendono integralmente richiamati e allegati al presente provvedimento:

- Relazione tecnica generale illustrativa;
- Piano economico-finanziario;

- Capitolato prestazionale tecnico e allegata Matrice dei rischi;
- Disciplinare di gara e modelli a corredo (domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative, dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione sul conflitto di interessi, adesione al patto di integrità, dichiarazioni su subappalto e avvalimento);
- Schema di contratto di concessione;
- Modello di offerta economica e schema di relazione tecnica;
- bando di concessione, redatto con i contenuti dell'Allegato IV.1 al Codice e trasmesso ai sensi degli artt. 84 e 85 e dell'art. 182, comma 11, del Codice;

DI DARE ATTO che gli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice, sono i seguenti:

- oggetto: concessione del servizio di gestione funzionale, logistica e commerciale di 12 stazioni di rifornimento carburante urbane ed extraurbane site nell'Area Metropolitana di Milano (codice NUTS3 ITC4C), comprensiva dell'approvvigionamento e della fornitura al pubblico dei carburanti, delle attività accessorie "non oil" e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
- durata: 9 (nove) anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli impianti accertata con verbale in contraddittorio, determinata ai sensi dell'art. 178 del Codice in funzione del tempo ragionevolmente necessario al recupero degli investimenti e a una congrua remunerazione del capitale investito, con esclusione di ogni rinnovo tacito e di ogni proroga al di fuori dei casi di revisione di cui all'art. 192 del Codice;
- valore stimato: **€ 59.450.943,00** ai sensi dell'art. 179 del Codice;
- corrispettivo del concessionario: diritto di gestire e sfruttare economicamente le attività oggetto di concessione, facendo propri i proventi della gestione, con integrale assunzione del rischio operativo ai sensi dell'art. 177 del Codice;
- canone a favore dell'Ente Concedente: canone minimo garantito posto a base d'asta pari a **€ 250.000,00 per il primo anno**, incrementato di **€ 10.000,00 per ciascuno degli otto anni successivi**, soggetto a rialzo in sede di gara, con componente variabile operante esclusivamente al rialzo, secondo il modello economico che riparte il margine operativo lordo ante imposte nella misura del 40 per cento in favore dell'Ente Concedente e del 60 per cento in favore del Concessionario; contributo **una tantum di € 20.000,00** da versarsi alla sottoscrizione del contratto;
- obblighi verso i Soci ACI: **sconto minimo di € 0,01 per litro di carburante** erogato dietro esibizione della tessera, soggetto a rialzo; prezzo self-service non superiore al prezzo medio regionale per la Lombardia incrementato di massimo 8 punti percentuali;
- costo della manodopera stimato: **€ 1.755.833,00**, oltre IVA e altri oneri di legge, quale parametro minimo di congruità; CCNL applicabile: Terziario, distribuzione e servizi – Confcommercio, codice **CNEL H011**;
- revisione: esclusa l'applicazione della revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice in ragione del trasferimento del rischio operativo; revisione ammessa nei soli limiti dell'art. 192 del Codice, al superamento della soglia di alterazione significativa individuata negli atti di gara;



- forma del contratto: scrittura privata sottoscritta digitalmente dall'Automobile Club Milano quale Ente Concedente;

DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Progetto l'allineamento, su tutti gli atti di gara e sul bando, del codice CPV da associare alla procedura ovvero 63721100-0;

DI STABILIRE che i criteri di selezione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 17, comma 1, e dell'art. 183, comma 8, del Codice, sono i seguenti, in quanto correlati e proporzionati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione:

- requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice;
- idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerente con l'oggetto della concessione, nonché possesso delle abilitazioni, autorizzazioni e licenze prescritte dalla normativa di settore per l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti;
- capacità economica e finanziaria: fatturato globale, maturato nei migliori tre dei cinque esercizi antecedenti la pubblicazione della gara, non inferiore complessivamente a € **18.000.000,00**, parametrato all'importo medio annuo stimato della concessione (circa € **6.600.000,00**) e giustificato dalla necessità di sostenere i costi di approvvigionamento della materia prima e i flussi di cassa connessi al pagamento anticipato dei canoni;
- capacità tecnica e professionale: (i) esecuzione, nel **decennio** antecedente la pubblicazione del bando, di almeno un servizio o concessione analoga avente a oggetto la gestione simultanea di almeno **6 punti vendita**, per un importo non inferiore a € **3.000.000,00**; (ii) fatturato specifico nel settore della distribuzione e vendita di carburanti, maturato nel medesimo decennio, non inferiore complessivamente a € **40.000.000,00**;

DI DARE ATTO che l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice, commisurata al 2 per cento del valore stimato della concessione e pari a € **1.189.018,86**, con le riduzioni di legge, e che la stazione appaltante non si è avvalsa della facoltà di riduzione dell'importo prevista dal medesimo articolo;

DI STABILIRE che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 185 del Codice, secondo la seguente ripartizione:

- punteggio tecnico massimo **70 punti**, articolato nei macro-criteri "Funzionalità, efficienza e sostenibilità del progetto di gestione" (37 punti), "Adeguatezza del gruppo di lavoro stabilmente dedicato" (12 punti) e "Varianti migliorative e servizi aggiuntivi" (21 punti), di cui 60 punti attribuiti su base discrezionale e 10 su base quantitativa, con riparametrazione per singolo sub-criterio e senza seconda riparametrazione;
- soglia minima di **sbarramento** tecnico pari a 50 punti, al di sotto della quale il concorrente è escluso e la sua offerta economica non è aperta;
- punteggio economico massimo **30 punti**, ripartiti tra il rialzo percentuale sul canone (25 punti) e il rialzo sul valore assoluto dello sconto minimo per litro riservato ai Soci ACI (5 punti), attribuiti mediante formula non lineare convessa con coefficiente correttivo α pari a 1,5;

DI DARE ATTO che la procedura è svolta con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, applicabile in quanto compatibile, procedendosi alla valutazione dell'offerta tecnica, quindi dell'offerta economica e, da ultimo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente collocato al primo posto; e che la stazione appaltante si è riservata negli atti di gara la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in ragione della struttura a rialzo del canone, appaia anormalmente alta, ferma restando la verifica di adeguatezza e sostenibilità del Piano economico-finanziario di cui all'art. 185, comma 5, del Codice;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 185, comma 5, del Codice, la commissione giudicatrice – ivi denominata commissione aggiudicatrice – verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del Piano economico-finanziario asseverato di ciascun concorrente ammesso prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, quale adempimento propedeutico all'attribuzione dei punteggi;

DI STABILIRE che il termine per la ricezione delle offerte è fissato in 60 (sessanta) giorni minimi decorrenti dalla data di trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, in misura superiore ai termini minimi di cui all'art. 184 del Codice e all'art. 39 della direttiva 2014/23/UE, avuto riguardo, come imposto dall'art. 184, comma 1, del Codice, alla complessità della concessione e al tempo necessario alla predisposizione delle offerte, che richiedono l'asseverazione del Piano economico-finanziario, la ricognizione dei 12 impianti e l'elaborazione di un progetto di gestione novennale;

DI APPROVARE il seguente cronoprogramma indicativo della procedura, fermo il termine massimo di durata del procedimento di **9 (nove) mesi** indicato negli atti di gara ai sensi degli artt. 83, comma 2, e 17, comma 3, del Codice e dell'Allegato I.3:

- acquisizione del CIG e trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici: entro 10 giorni dall'adozione del presente provvedimento;
- pubblicazione a livello nazionale ai sensi degli artt. 84 e 85 del Codice e sul profilo di committente, sezione "Società trasparente", nonché sul sito istituzionale dell'Ente Concedente;
- termine per la richiesta di chiarimenti: non oltre il quarto giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte, con risposta in forma anonima sulla Piattaforma;
- nomina della commissione giudicatrice: successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 93 del Codice, in quanto compatibile, e dell'art. 185, comma 6;
- conclusione delle operazioni di gara, verifiche ex artt. 94 e seguenti e proposta di aggiudicazione all'Ente Concedente entro il termine massimo del procedimento;

DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Progetto l'acquisizione del CIG presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gli adempimenti di pubblicità legale di cui agli artt. 84, 85 e 182, comma 11, del Codice, l'indicazione e pubblicazione sul portale acquistinretepa.it della procedura in parola quale *punto ordinante*, la gestione dei chiarimenti e di ogni ulteriore adempimento connesso allo svolgimento della procedura sino alla proposta di aggiudicazione;

DI DARE ATTO che gli adempimenti in materia di trasparenza di cui all'art. 28 del Codice, alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono assolti da ciascuna delle Parti per le fasi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dall'art. 13 dell'Accordo di



committenza, e che il trattamento dei dati personali connesso alle attività di committenza ausiliaria avviene nel quadro della designazione di ACI Informatica S.p.A. quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, operata con l'art. 7 del medesimo Accordo;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto e tutti i soggetti che intervengono con compiti funzionali nella procedura rendono le dichiarazioni in materia di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del Codice, dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e che analoga dichiarazione è resa dai componenti della commissione giudicatrice all'atto dell'accettazione dell'incarico;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile Unico del Progetto per i conseguenti adempimenti e all'Automobile Club Milano, per opportuna conoscenza e ai fini dei raccordi di cui all'art. 62, comma 13, del Codice.

Il Direttore Approvvigionamenti e Centrale di
Committenza

Ing. Stefano Carosi

Visto,

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Giovanni Leone